

**DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016**  
**588/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE TRAPANI TURBOGAS,**  
**ESSENZIALE PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 ottobre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel;
- la comunicazione di E.On Italia S.p.a. ed E.On Produzione S.p.a., in data 7 novembre 2014, prot. Autorità n. 31723, del 7 novembre 2014 (di seguito: prima comunicazione E.On);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 5 giugno 2014, prot. Autorità n. 16036, del 9 giugno 2014 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 7 marzo 2016, prot. Autorità n. 8233, del 17 marzo 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione di E.On Global Commodities SE (di seguito: E.On GC), in data 30 ottobre 2015, prot. Autorità n. 32881, del 3 novembre 2015 (di seguito: seconda comunicazione E.On);
- la comunicazione congiunta di E.On GC ed EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), in data 13 novembre 2015, prot. Autorità n. 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2015);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità, in data 19 settembre 2016, prot. Autorità n. 25919, del 19 settembre 2016;
- la comunicazione di Uniper Global Commodities SE (di seguito: Uniper GC), in data 27 settembre 2016, prot. Autorità n. 26918, del 28 settembre 2016 (di seguito: comunicazione Uniper).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- le unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas sono state ammesse al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'impianto Trapani Turbogas, per l'anno 2013, da E.On GC, con la prima comunicazione E.On;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2013, ivi incluso E.On GC;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze

presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da E.On GC nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti;
- con la comunicazione 13 novembre 2015, E.On GC ed EP Produzione hanno:
  - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento agli impianti Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas;
  - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a E.On GC l'importo del Corrispettivo per l'anno 2013 relativo all'impianto Trapani Turbogas;
- con la comunicazione Uniper, che ha integrato la seconda comunicazione E.On, Uniper GC ha comunicato che, a partire dal mese di gennaio 2016, è subentrata ad E.On GC in qualità di controparte contrattuale per le partite pendenti riguardanti gli impianti di cui E.On GC risultava utente del dispacciamento per l'anno 2013.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da E.On GC per l'impianto Trapani Turbogas con la prima comunicazione E.On, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* comma 65.4, lett. a);
  - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);

- c) i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
  - d) i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
  - e) l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 575/2014/R/eel;
  - f) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato del giorno prima per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3);
  - g) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
  - h) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - i) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi ammissibili rispetto a quanto previsto dal comma 65.22 della deliberazione 111/06, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Trapani Turbogas, per l'esercizio 2013, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

### **DELIBERA**

1. di prescrivere, a Terna, che riconosca, a Uniper GC, nei termini indicati in premessa e per l'impianto Trapani Turbogas, il Corrispettivo per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prescrivere, a Terna, che dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 30 novembre 2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e a Uniper GC;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*